ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.ZANELLA "
Via A. Moro, 53 - 36066 SANDRIGO (Vicenza)
tel. 0444/659089 – COD. FISCALE 80017050248
E-mail: viic85900e@istruzione.it – Sito: www.iczanellasandrigo.edu.it

Circ. n.7

Sandrigo, 09/09/2026

A tutti i genitori degli alunni iscritti
alla scuola secondaria di I grado "G.Zanella"

Oggetto: Validità dell'anno scolastico 2026/2027: criteri di deroga al limite dei tre quarti dell'orario annuale personalizzato di frequenza scolastica necessaria allo scrutinio finale

- VISTO il D.P.R. 122/2009 art. 14, comma 7;
- VISTA la Circolare del MIUR n. 20 prot. n. 1483/2011 pari oggetto;
- VISTO il D.lgs. 62/2017, art. 5, comma 1;
- VISTI i percorsi di studio della Scuola Secondaria dell'Istituto;
- TENUTO CONTO che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;
- VISTA l'approvazione del Collegio Docenti 1 settembre 2026, delibera n.11;

Criteri di deroga - Scuola secondaria di primo grado

Il D.P.R. 122 del 2009, art. 14 comma 7, sancisce che, ai fini della validità dell'anno scolastico, è necessaria la frequenza di almeno i ¾ dell'orario annuale personalizzato. Quindi il D.P.R. 122/09 stabilisce che il tetto massimo di assenze previsto affinché l'anno scolastico possa essere valido è di ¼ dell'orario annuale (in altre parole il 25% dell'orario annuale).

Lo stesso D.P.R. Stabilisce che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Deroghe alla frequenza scolastica minima richiesta (3/4 monte ore annuo):

- Situazioni riguardanti i ragazzi con disabilità, certificazioni scolastiche, particolari patologie, situazione di svantaggio socio-culturale (per detti alunni si procederà alla deroga delle ore di assenza, dovute ad entrate posticipate a scuola e/o uscite anticipate dalla scuola).
- Alunni che, a causa di disagi sociali o psicologici, hanno frequentato con orario ridotto e per i quali la scarsa frequenza, di fronte al pericolo di un abbandono scolastico, può comunque essere considerata un successo.
- Alunni stranieri giunti ad anno avviato che, nei mesi precedenti, abbiano frequentato la scuola nel Paese d'origine e che abbiano acquisito sufficienti conoscenze per poter affrontare la classe successiva o il successivo ciclo di studi.
- Assenze non dovute all'alunno o in seguito a inserimenti scolastici tardivi, laddove il consiglio di

classe valuti l'opportunità che questo venga ammesso alla classe successiva in considerazione dell'età e delle potenzialità di recupero delle abilità di base.

- Importanti motivi di salute adeguatamente documentati.
- Terapie o cure programmate.
- Alunni che partecipano ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI.
- Alunni che partecipano ad attività artistico - musicali organizzate da enti riconosciuti a livello nazionale.

Le assenze dovute alla sospensione dalle lezioni per motivi disciplinari si sommano a tutte le altre assenze e incidono sul computo relativo alla frequenza dei tre quarti del monte ore personalizzato.

Tali deroghe sono previste per assenze certe, documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della CM n. 20/2011, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Saranno date informazioni puntuali alle famiglie degli studenti perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate (in occasione dei colloqui e dello scrutinio intermedio e ogniqualvolta si teme ci sia il rischio di non raggiungere il limite minimo delle ore di presenza complessive, ossia con valore di assenze prossimo al 20% rispetto al monte ore raggiunto. Di tale accertamento e dell'eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si darà atto nel verbale di scrutinio.

Rimane compito specifico dei coordinatori rendere note le situazioni sensibili prendendo contatto con la famiglia, informando il Dirigente.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Adele Tropiano

Firmato digitalmente da ADELE TROPIANO ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate